



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale*  
**Ufficio IX - Ambito Territoriale di Foggia**

Verbale del 12 marzo 2012

Il giorno 12 marzo 2012, alle ore 9.30, presso l'Ufficio IX della Direzione Generale dell'USR per la Puglia, sono convenuti:

IL DIRIGENTE DELL'UST  
Dott. Giuseppe De Sabato

Il Direttore Coordinatore  
Dott. Michele De Girolamo

Il Direttore Coordinatore  
Dott. Raffaele Ciccarelli

Il Direttore Coordinatore  
Rag. Nunzio Chiericozzi

Il Funzionario Esperto  
Sig.ra Lucia Colatruglio

Il Funzionario Esperto  
Sig. Ezio Di Gennaro

Il Funzionario Esperto  
Sig.ra Maria Esposto

Il Collab. Amm.vo  
Sig.ra Angela Caputo

Per le OO.SS. della Scuola:

CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

GILDA

ANP

SNALS

Presiede la riunione

Il Dirigente Dott. Giuseppe De Sabato

Il Dott. DE SABATO comunica di aver indetto tale incontro allo scopo di fornire chiarimenti in ordine ai criteri che saranno seguiti dall'Ufficio IX della Direzione Generale dell'USR per la Puglia nella valutazione delle domande di mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2011/2012.

In particolare l'incontro dovrà servire a dare alle OO.SS. della scuola ogni utile informazione sulle procedure che saranno seguite nella trattazione delle istanze di mobilità del personale docente e ATA per tutti i gradi di istruzione e, quindi per tutti i settori, anche al fine di evitare possibili contenziosi e difformità di comportamento.

Parimenti, i Dirigenti scolastici, cui sarà inviata copia del verbale, terranno conto dei medesimi criteri nella formulazione delle graduatorie dei soprannumerari di circolo e di istituto.

Il Dott. DE SABATO ritiene a tal fine che, fermo restando quanto già puntualmente disciplinato dal CCNI sulla mobilità del personale della Scuola - stipulato dal MIUR con le OO.SS. nazionali il 29 febbraio 2012 -, utile base di riferimento costituisca quanto stabilito nel presente verbale.

Tenuto conto degli elementi di importante novità introdotti dall'art. 15 comma 1 della **legge n. 183 del 12 novembre 2011** che ha modificato e

integrato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle **autocertificazioni**, si intende, preliminarmente, richiamare l'attenzione che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di "**de-certificazione**" nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l'eccezione dei certificati medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli, tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciò premesso, al riguardo si rileva che, poichè l'ipotesi del C.C.N.I. sulla mobilità per l'anno scolastico 2012/13 è stata sottoscritta in data 15.12.2011 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, occorre uniformarsi e, perciò, tener conto delle predette integrazioni e modificazioni, in sede di presentazione della documentazione da allegare alle domande di mobilità, così come, in ogni caso, risulta dall'art. 4 - cc. 6 e 11 - dell'O.M. n. 20 del 5 marzo 2012 sulla mobilità.

**Si evidenziano le responsabilità civili e penali derivanti dall'aver prodotto false dichiarazioni.**

1) Elencazione delle <u>categorie</u> , previste dal punto V dell'art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:
---

- a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi - che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
- b) coniuge che assiste l'altro coniuge disabile in situazione di gravità;
- c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (nei confronti di minore che non abbia chi eserciti la patria potestà o di interdetto - n.b.: solo tutore; da documentare con sentenza del Tribunale);

d) figlio individuato come **referente unico** che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

## 2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte.

Su questo punto, l'Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia atteso che, in caso contrario, potrebbero incontrarsi innumerevoli difficoltà nella verifica delle singole dichiarazioni e nella valutazione oggettiva della reale impossibilità delle prestazioni.

Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all'assistenza del disabile, le seguenti condizioni:

a) Presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l'altro genitore disabile.

3) Distanza tra il luogo di residenza dell'assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.

Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune - diverso dal comune dell'assistito - del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all'attività di assistenza al disabile da parte degli stessi.

4) Motivi di salute

L'Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all'assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all'assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, oppure si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l'ASL, l'oggettiva impossibilità continuativa e l'impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.

5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all'assistenza - docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Premesso che nell'ipotesi della convivenza, tra il figlio individuato come **referente unico** richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all'assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Riguardo alla convivenza si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all'art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: "Si riconduce il concetto di

convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo - stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884)."

Si chiarisce che nel caso della convivenza dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge all'assistenza - non impedito all'assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni "esclusivamente" oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all'assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

#### 6) Figlio **referente unico**/condizioni

Nell'ipotesi di figlio **referente unico** che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità del coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge - di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. *L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.*

c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre 2011 sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data e comunque entro il 30 marzo 2012 - tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell'autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L'autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l'attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti i predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

**Al riguardo l'Ufficio IX si riserva di effettuare accertamenti a campione alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.**





## SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE DELL'INFANZIA

\*Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi

-Unificazione (Circoli confluiti interamente in un nuovo circolo o istituto comprensivo):.....unica graduatoria di circolo distinta per tipologia...(punto I lett. B art. 20 C.C.N.I.);

-Aggregazione di singoli plessi o scuole dell'infanzia ad altro circolo o istituto comprensivo (generalità delle ipotesi di dimensionamento): .....punto II lett. B art. 20 C.C.N.I..

## SCUOLE SECONDARIE di I GRADO

-Succursali e/o corsi che a seguito del dimensionamento sono confluite presso altre istituzioni scolastiche dello stesso comune (Foggia; Manfredonia; S. Marco in Lamis): ....graduatoria unica per classe di concorso e tipologia (lett. D art. 20 C.C.N.I.);

-Processi di dimensionamento di cui alla lett. E dell'art. 20 del C.C.N.I. per le istituzioni ubicate in diverso comune o perché istituzioni scolastiche appartenenti a diverso ordine e tipo (Tutte le altre ipotesi di dimensionamento): graduatorie distinte per classe di concorso e tipologia.

## SCUOLE SECONDARIE di II GRADO

1.Unificazione di istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune (ITIS Altamura FG + ITIS Da Vinci FG).....danno luogo ad un unico organico ed i docenti confluiscono in un'unica graduatoria per classe di concorso (comma 1 lett. A - punto I art. 20 C.C.N.I.);

2.Costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di II grado

Se per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, in seguito al riordino del II ciclo di istruzione (es.: ITIS Righi Cerignola + Scientifico opzione Scienze Applicate -ex quinquennio scientificotecnologico-) si costituiscono organici distinti, i docenti del preesistente unico organico vengono assegnati dall'Ufficio Territoriale, a domanda e prima delle operazioni di mobilità, sul nuovo percorso in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa (comma 2 art. 20 C.C.N.I.). I docenti che, dopo tale operazione, risulteranno soprannumerari avranno diritto di precedenza al rientro, a scelta, sia per l'istituto originario che per quello di nuovo percorso.

### PERSONALE ATA

Relativamente al dimensionamento delle scuole ed al trattamento del personale ATA in servizio si precisa che:

#### **DSGA - MOBILITA' - ART. 47 :**

I DSGA, titolari di scuole dimensionate coinvolte in un "singolo dimensionamento", prima delle operazione di mobilità confluiscono in una graduatoria unica finalizzata all'individuazione del personale perdente posto e alla riassegnazione del restante personale alle scuole risultanti dal dimensionamento. Si definisce così l'insieme delle scuole che entrano in relazione tra loro nella fase del dimensionamento, sia se cedono che se acquisiscono istituti, sezioni o plessi.

#### **RESTANTE PERSONALE ATA - MOBILITA' - ART. 48:**

In caso di dimensionamento, anche tra scuole di diverso ordine e grado, il personale coinvolto in un "singolo dimensionamento", al fine dell'individuazione del soprannumero, confluisce in una graduatoria unica, distinta per profilo. La graduatoria unica viene compilata e pubblicata dai dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra di loro.

### Modalità di assegnazione :

1. Riassegnazione del personale che non ha perso posto, nel caso di disponibilità, alle scuole di titolarità dell'anno in corso;
2. Successivamente, il restante personale che non ha perso posto è assegnato, a domanda e in base alla graduatoria unica, all'istituto nel quale è confluita la scuola attuale di servizio, sui posti disponibili;
3. Assegnazione della titolarità al restante personale che non ha per posto, in base alle preferenze espresse, e alla graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle scuole risultanti dal singolo dimensionamento.

Il restante personale sarà individuato come perdente posto e invitato dall'UST a presentare domanda di trasferimento.

### Dimensionamento - art. 20 lett. F) del C.C.N.I.

Al personale trasferito d'ufficio, - che ha condizionato la domanda di trasferimento - titolare di scuole interessate dal dimensionamento della rete scolastica alla cessazione del funzionamento senza attribuzione delle relative classi ad altri istituti - è riconosciuto il diritto al rientro e al punteggio per continuità nella scuola, qualora richieda, nell'ottennio, il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità in una scuola del comune di precedente titolarità, prescelta dagli interessati.

\*Disposizioni comuni: i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nell'art. 20 del C.C.N.I., hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

### 10) Esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari di circolo e di istituto.

Ai fini dell'esclusione dalle graduatorie devono essere prese in considerazione, a prescindere dall'anno di acquisizione della titolarità nella scuola di riferimento, le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M., cioè entro il 30 marzo 2012, nei confronti dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui ai punti I), III), V) e VII) dell'art. 7 del C.C.N.I. sulla

mobilità del 29 febbraio 2012: cfr. artt. 21, c. 4 - 23, c. 3° e art. 7, c. 2 del C.C.N.I..

Relativamente ai docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 7 del CCNI, è previsto che: "Qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso da quello dell'assistito (ma nella stessa provincia) l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, entro il 30 marzo 2012, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune di domicilio dell'assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune di domicilio del familiare assistito".

Al riguardo si precisa che non sarà accolta la domanda di rinuncia prodotta dal personale escluso dalla graduatoria di istituto.

Per il personale ATA si applicano le disposizioni previste dagli artt. 47, 48 e 49 del citato C.C.N.I..

#### 11) Formazione delle graduatorie dei soprannumerari di circolo e di istituto.

a) I docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal primo settembre 2011 per mobilità a domanda volontaria devono essere individuati con precedenza rispetto ai docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico di istituto dagli anni scolastici precedenti al 2011/12, ovvero dal precedente primo settembre 2011 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse: cfr. artt. 21, c. 9° e 23, comma 11° del C.C.N.I.;

b) L'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per tipo di posto in relazione ai rispettivi organici - normale/comune-lingua scuole primarie, sostegno - e per le attività di sostegno, considerata sempre la distinzione dei singoli organici, sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: psicofisici, udito, vista.

c) Al personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, è data facoltà, tenendo conto dell'ottennio di riferimento, di scegliere tra le due, la scuola verso la quale esercitare il diritto di rientro.

d) Il docente soprannumerario, che condiziona la domanda di trasferimento, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate, cfr. artt. 22 e 23 comma 7 del C.C.N.I..

Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate, cfr. art. 24, c. 4 del C.C.N.I..

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V e VII non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 23 del C.C.N.I., improrogabilmente entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (14 aprile 2012), formuleranno e affiggeranno all'Albo le graduatorie di istituto o di circolo da utilizzare, con la definizione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2012-13, ai fini dell'eventuale individuazione di docenti in soprannumero. Solo in tale evenienza le graduatorie dei soprannumerari saranno inviate all'Ufficio Scolastico Territoriale unitamente alle domande dei docenti perdenti posto.

Per il personale **ATA** si applicano le disposizioni previste dagli artt. 47, 48 e 49 del citato C.C.N.I..

In particolare, si precisa che:

ai sensi dell'art. 48, comma 5 del CCNI, il personale A.T.A. perdente posto è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituzione scolastica dal precedente 1 Settembre (1 Settembre 2011) per mobilità **a domanda volontaria**;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituzione scolastica, dagli anni scolastici precedenti al 1 settembre 2011, ovvero dal precedente 1 settembre per mobilità d'ufficio a domanda condizionata, **anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse**.

Le OO.SS. prendono atto dell'informativa dell'Ufficio IX della Direzione Generale dell'USR per la Puglia.

La riunione si conclude alle ore 12,00

Il Dirigente: Dott. Giuseppe De Sabato

Le OO.SS. della Scuola presenti:

FIRMATO

CGIL

CISL

UIL

GILDA

ANP